





**MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PER IL CONTROLLO DEL RISCHIO DA SARS-CoV-2 (CORONAVIRUS)
CIRC. 22.02.2020 - DPCM 11/03/2020**

COME PREVISTO DA

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”

Revisione	Data documento	DdL	RSPP	RLS	MC
01	19 maggio 2020	Maurizio Mancini  CISALPA SPORT S.P.A.	Mauro Fancellu 	Attilio Verdat 	Marco Impollonia 

Sommario

1) PREMESSA	3
2) RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
3) INFORMAZIONE.....	4
4) MISURE DI PREVENZIONE.....	5
4.1 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	5
4.2 PULIZIE.....	6
4.3 MENSA/REFETTORI/DISTRIBUTORI BEVANDE/SPAZI PER PAUSE	6
4.4 SPOGLIATOI	6
4.5 REGOLAMENTAZIONE ACCESSI CLIENTI.....	6
4.6 ACCESSO PRESSO ESTERNI/FORNITORI E VICEVERSA	7
4.7. TRASFERTE.....	7
4.8 PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI LAVORATORI.....	7
5) SORVEGLIANZA, CONTROLLO MEDICO	8
5.1 CASI E MODALITÀ OPERATIVE	8
5.2 CASO SOSPETTO	9
5.3 CONTATTO STRETTO.....	9
6) MISURE DI CONTROLLO.....	10
7) LISTA DISTRIBUZIONE.....	11-12

1) PREMESSA

Il presente documento è stato redatto per definire modalità operative e indicazioni necessarie al personale, per operare in adeguate condizioni di sicurezza e limitare i rischi da contagio, in presenza di rischio biologico correlato a Coronavirus (COVID19).

Le misure sono da intendersi prescrittive e non sono dipendenti dall'esito di una valutazione, non potendosi applicare i consueti criteri (indice di probabilità, indice di gravità).

In conformità al protocollo condiviso del 14 marzo 2020, ai sensi dell'art. 13, il Servizio Prevenzione e Protezione di Cisalfa Sport si costituisce **Comitato** per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione.

2) RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1_Misure_Profilattiche_Ordinanza_Min.Salute21febbraio2020
- 2_SARS-CoV-2. Aggiornamento Circolare22febbraio2020
- 3_DecretoRLsuDecretoMin.Sal.ORDINANZA_MINISTERO_DELLA_SALUTE_E_RL_CORONAVIRUS_23_2_2020
- 4_Reg.Lombardia-FAQ ORDINANZA_ENTILOCALI
- 5_Circolare Min. Salute enti pubblici privati con pubblico 72993_1
- 6_Coronavirus+Dieci+comportamenti+da+seguire+-+Opuscolo+del+Ministero+della+Salute
- 7_Coronavirus_BUONE PRATICHE_AZIENDE_LAVORATORI
- 8_Coronavirus_FAQ ATS BG
- 9_DPCM-8-marzo-2020-1
- 10_DPCM_9_marzo_2020
- 11_DPCM 11 marzo 2020
- 12_DPCM 11 aprile 2020
- 13_DPCM 26 aprile 2020
- 14_Ordinanze Regionali
- 15_Informativi ISS
- 16_Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro 14 marzo 2020 e del 24 aprile 2020

3) INFORMAZIONE

Il Datore di lavoro intende fornire la più ampia diffusione ai lavoratori e a chiunque entri in azienda delle misure stabilite, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, del protocollo previsto.

A tale scopo tutti i lavoratori sono tenuti a firmare l'apposito registro di presa visione.

Si allega al presente documento una griglia di aggiornamento per l'eventuale emissione di nuove ordinanze regionali. Tale allegato è parte integrante e sostanziale del documento.

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. **Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.** Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate in altro locale senza presenza di persone e fornite di mascherine: non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Su tali persone il datore di lavoro manterrà l'anonimato.

Tutti i lavoratori sono altresì tenuti ad astenersi dal recarsi sul luogo di lavoro in caso di temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5° C e a darne tempestiva comunicazione al proprio diretto responsabile, al datore di lavoro e al proprio medico di medicina generale.

Sono tenuti inoltre a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere in altro locale senza presenza di persone, fatte salve le disposizioni ed ordinanze emanate a livello regionale.

4) MISURE DI PREVENZIONE

All'interno dei punti vendita tutti i preposti (ovvero, in assenza, chi sovrintenda all'attività lavorativa) devono garantire che le attività lavorative siano svolte osservando le seguenti misure precauzionali:

- 1) Organizzare i turni di lavoro in modo da garantire il presidio minimo indispensabile per la gestione del negozio
- 2) Verificare che sia sempre garantita la distanza interpersonale non inferiore a due metri anche in presenza di pubblico (*fatte salve disposizioni specifiche locali*); qualora si rilevasse che l'affollamento del locale potrebbe pregiudicare il mantenimento di tale distanza, sarà necessario contingentare gli accessi chiudendo temporaneamente l'ingresso del negozio e regolando l'afflusso della clientela. A tale scopo sarà istituito un presidio all'ingresso del negozio per il controllo, il conteggio degli accessi e il massimo affollamento previsto dalle normative vigenti.
- 3) limitare al massimo gli spostamenti all'interno della struttura ovvero tra un reparto e l'altro se non per comprovata necessità
- 4) far mantenere sempre alla clientela in coda alle casse la distanza di sicurezza di due metri
- 5) l'accesso ai magazzini ed alle riserve giornaliere deve essere, per quanto possibile, effettuato sempre nel rispetto della distanza interpersonale di sicurezza
- 6) si raccomanda la scrupolosa e frequente pulizia delle mani utilizzando detergenti e tutto l'occorrente necessario messo a disposizione per garantire tale buona pratica
- 7) arieggiare i locali di lavoro all'inizio e al termine del turno lavorativo
- 8) pulire quotidianamente le aree riservate al personale quali spogliatoi, area ristoro, ecc.

4.1 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

E' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

Per l'utilizzo dei servizi igienici si raccomanda di chiudere il coperchio del WC prima di azionare lo sciacquone e lavare accuratamente le mani ogni volta che si utilizzano i bagni.

Si raccomanda l'utilizzo di gel alcolici disinfettanti posizionati all'interno del punto vendita.

Sono messi a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione (mascherine, visiere protettive, guanti ove necessari) il cui utilizzo è obbligatorio in particolare per le operazioni di cassa e durante l'assistenza al cliente.

In particolare per le operazioni di cassa si raccomanda l'uso frequente di gel igienizzante e la pulizia della postazione di lavoro, compresi dispositivi mobili per i pagamenti.

4.2 PULIZIE

L'Azienda organizza e assicura la pulizia giornaliera e, in base a quanto previsto dalla normativa, la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti di prova, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, sulla base delle disposizioni di legge e dei DPCM e ordinanze regionali.

Per la sanificazione saranno utilizzati prodotti conformi alle indicazioni della circolare del ministero della Salute del 22/02/2020.

Durante le operazioni di pulizia assicurare l'aerazione degli ambienti.

I dipendenti del punto vendita, nel tenere in ordine i reparti, provvederanno a curarne l'igiene, indossando i DPI (mascherina, guanti protettivi) come già previsto dalla valutazione del rischio.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, maniglie di porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari, tastiere e mouse dei computer, dispositivi touch screen, sistemi automatici di pagamento

4.3 PARTI COMUNI/ DISTRIBUTORI BEVANDE/ SPAZI PER PAUSE

L'utilizzo del locale per la consumazione dei pasti è consentito solo disponendo un'adeguata organizzazione dei turni e una adeguata ripartizione/assegnazione degli spazi per evitare l'affollamento degli ambienti.

Ove possibile si consiglia di consumare i pasti presso locali di ristorazione già conformi alle normative.

E' vietato recarsi alle macchinette di distribuzione bevande, alimenti e caffè nelle aree break in numero superiore a 1 persona alla volta. Si raccomanda di permanere per brevi periodi mantenendo la distanza minima di 2 metri per droplet.

Si raccomanda di lavarsi le mani prima di azionare le macchinette di distribuzione bevande, alimenti e caffè e utilizzare il gel disinfettante a disposizione.

Vietato il consumo promiscuo di alimenti con modalità che prevedono di attingere dai medesimi contenitori (per esempio condivisione pizza da asporto)

4.4 SPOGLIATOI

Gli addetti devono sempre mantenere la distanza di 2 metri e evitare di porsi di fronte; da definire pertanto in funzione del layout di spogliatoio il MASSIMO NUMERO CONTEMPORANEO DI PERSONE AMMESSE.

4.5 REGOLAMENTAZIONE ACCESSI CLIENTI

Nel punto vendita sarà garantito il presidio costante all'ingresso del negozio in modo da mantenere costantemente il numero delle presenze all'interno del locale entro i limiti consentiti dalla normativa vigente.

Tutti i negozi dovranno mantenere attivo un solo varco di ingresso, viene previsto il controllo degli accessi in base alle specifiche disposizioni regionali.

I negozi saranno inoltre muniti di cartellonistica orizzontale e/o verticale, riportante l'obbligo di rispettare la distanza interpersonale di sicurezza da parte di chiunque si trovi contemporaneamente all'interno dei locali, nonché di segnaletica orizzontale e/o verticale nelle zone cassa al fine di evitare assembramenti.

4.6 ACCESSO PRESSO ESTERNI/FORNITORI E VICEVERSA

Sono individuate, in base all'organizzazione aziendale dalla logistica ai punti vendita, orari/modalità di ingresso, transito e uscita, che garantiscono di eliminare o ridurre al minimo le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

Durante le operazioni di carico e scarico dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di sicurezza e tutto il personale addetto alla movimentazione merci nonché gli autotrasportatori e i corrieri dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina di protezione e i guanti.

Tutti i manutentori autorizzati dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina di protezione e i guanti; prima di accedere al punto vendita dovranno farsi autorizzare all'intervento dal responsabile del negozio e ridurre la permanenza per il tempo della durata dell'intervento, sempre nel rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza.

4.7. TRASFERTE

Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate, fatto salvo future disposizioni normative anche a carattere regionale, che verranno comunicate specificatamente al fine della conseguente autorizzazione.

4.8. PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI LAVORATORI

Come già previsto dall'articolo 20, comma 1 del D.Lgs 81/08 ed in ragione della nuova grave emergenza in corso, i lavoratori sono tenuti, a tutela della propria salute e di quella dei Colleghi operanti nel medesimo contesto produttivo, a rispettare scrupolosamente le norme di prevenzione e protezione contenute nel presente documento ed in particolare:

- utilizzare solo ed esclusivamente le mascherine di protezione fornite dall'azienda durante lo svolgimento dell'attività lavorativa ed indossarle correttamente, ad integrale copertura delle vie respiratorie (naso e bocca)
- mantenere sempre la distanza interpersonale di sicurezza sia nell'area vendita che negli spazi comuni (spogliatoi, area break, servizi igienici) ed in ogni caso evitare assembramenti e/o condivisione dei predetti spazi in numero superiore a quello massimo consentito;
- indossare sempre le visiere protettive durante lo svolgimento dell'attività di cassa

- rispettare scrupolosamente le procedure previste per le attività di pulizia/igienizzazione dei reparti
- rispettare scrupolosamente le norme di prevenzione e sicurezza anche durante il tragitto per accedere al luogo di lavoro ed allontanarsene a fine turno, tanto nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto pubblico quanto di veicoli di locomozione privata;
- attuare rigorosamente le procedure previste in caso di sintomi riconducibili a contagio da corona virus, contatti stretti, ecc.
- informare immediatamente il diretto superiore gerarchico o il Datore di lavoro di eventuali situazioni di malessere di altri Colleghi, ovvero il mancato rispetto delle norme di prevenzione

5) SORVEGLIANZA, CONTROLLO MEDICO

Considerata la situazione di emergenza, i lavoratori, in presenza di qualsiasi situazione di malessere, specie se con febbre 37,5° C dovranno contattare immediatamente il proprio medico curante per una opportuna anamnesi, avvisando immediatamente il proprio responsabile, ponendosi in locale senza presenza di persone e dotandosi di mascherina.

NUMERO MINISTERO SALUTE 1500
NUMERO EMERGENZA 112

5.1 CASI E MODALITÀ OPERATIVE

CASO DI UN LAVORATORE CHE DURANTE IL TURNO DI LAVORO AVVERTE SINTOMATOLOGIA POTENZIALMENTE RICONDUCIBILE, ALMENO PER SIMILITUDINE, AD UN CONTAGIO DA COVID-19.

COSA DEVE FARE:

- Avvisare il responsabile e per tramite il datore di lavoro
- Isolarsi in locale chiuso senza altre persone e dotarsi di mascherina
- Contattare telefonicamente il proprio medico curante che provvederà ad attivare i protocolli stabiliti
- Mantenere il contatto con il medico curante e osservare le indicazioni ricevute
- **NON RECARSI MAI DIRETTAMENTE AL PRONTO SOCCORSO** ma solo eventualmente su precisa indicazione del proprio medico curante o dell'ATS

CASO DI UN LAVORATORE SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON COVID-19.

COSA DEVE FARE:

- **NON ANDARE AL LAVORO**
 - Avvisare il responsabile e per tramite il datore di lavoro
 - Contattare telefonicamente il proprio medico curante che provvederà ad attivare i protocolli stabiliti
 - Mantenere il contatto con il medico curante e osservare le indicazioni ricevute
-

- NON RECARSI MAI DIRETTAMENTE AL PRONTO SOCCORSO ma solo eventualmente su precisa indicazione del proprio medico curante o dell'ATS

CASO DI UN LAVORATORE NON SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON UN CASO DI COVID-19.

COSA DEVE FARE:

- NON ANDARE AL LAVORO
- Avvisare il responsabile e per tramite il datore di lavoro
- Contattare telefonicamente il proprio medico curante che provvederà ad attivare i protocolli stabiliti
- Mantenere il contatto con il medico curante e osservare le indicazioni ricevute
- NON RECARSI MAI AL PRONTO SOCCORSO ma solo eventualmente su precisa indicazione del proprio medico curante o dell'ATS

IL LAVORATORE CHE DEVE STARE A CASA IN ISOLAMENTO, DEVE PRENDERE ASPETTATIVA/FERIE o MALATTIA?

Il lavoratore posto in isolamento domiciliare contatterà il proprio medico curante per il rilascio del certificato medico riportante la diagnosi prevista (quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, etc.).

5.2 CASO SOSPETTO

- A. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale
- e
- B. nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:
- storia di viaggi o residenza in zone interessate da contagi da Sars-CoV-2;
- oppure**
- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
- oppure**
- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

5.3 CONTATTO STRETTO

- Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19.

- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19.

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 48 ore prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.

6) MISURE DI CONTROLLO

Il preposto (ovvero, in assenza, chi sovrintende all'attività lavorativa) è tenuto a prestare una costante vigilanza affinché i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale e rispettino le procedure di sicurezza qui previste.

Qualora lo stesso riscontri la mancata attuazione delle suddette disposizioni, sarà autorizzato a richiedere immediatamente all'operatore il corretto rispetto delle disposizioni date e sarà tenuto ad effettuare tempestivamente una segnalazione al Datore di Lavoro, il quale potrà procedere alla eventuale contestazione formale al lavoratore.

